



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 81 DEL 05-05-2020

OGGETTO: SISMA DEL 24 AGOSTO, 26 OTTOBRE E 30 OTTOBRE - ORDINANZA INAGIBILITA' E SGOMBERO IN ASSENZA DI PROVVEDIMENTI FABBRICATO SITO IN C.DA CASAGATTI E DISTINTO AL CATASTO URBANO AL FOGLIO N.20 PARTICELLA 214, AGGREGATO 02382.00

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, alle ore 3,36, si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 che ha interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

PREMESSO che di seguito si è avviata una fase di criticità sismica che sta interessando anche il territorio comunale, con il ripetersi di ulteriori scosse di rilevante intensità, in particolare quelle violentissime nelle date del 26 e 30 ottobre 2016;

PREMESSO che l'art. 15 della L. n. 225/1992 stabilisce:

- a) al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della Giunta Regionale;
- b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli autorità comunale di protezione civile;

PREMESSO che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

PREMESSO che gli articoli 14 e 15 della legge regionale 32/2001 (sistema regionale di protezione civile) prevedono specifiche funzioni in capo ai comuni ed ai Sindaci;

VISTO che a seguito della suddetta crisi sismica del 24.08.2016 e 26 e 30.10.2016, tutt'ora in corso, dietro segnalazione del Sig. Marinelli Adriano (acquisita al protocollo con numero **prot. 12359 del 2016**), si è proceduto ad accertare le condizioni di agibilità del fabbricato sito in **C.da Casagatti**;

VISTA la scheda FAST n.008 del 28.03.2018 redatta dalla squadra MR228 con esito "NON UTILIZZABILE" riferita all'aggregato n. 02382.00;

VISTO l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle "Schede AeDES" per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post sismica, redatte tramite perizia giurata dal tecnico **Geom. Luca Brancadori** depositata presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione in data 28.03.18 prot. n.19550;

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo del fabbricato sito in **C.da Casagatti**, distinto in catasto al **Foglio n.20 P.III n. 214 individuato con l'aggregato 02382.00**; di proprietà delle Ditte:

- **Marinelli Adriano**, nata a San Ginesio (MC) il 24/03/1964 ed ivi residente in C.da Macchie 5/a; -delegato-
- **SOCIETA' AGRICOLA Giovanni e Maria S.S.**, con sede a San Ginesio (MC) in C.da Casagatti, cod. fisc. 01776570432; -proprietà-

dichiarato **INAGIBILE** con esito "**E**" così come riscontrato nella **scheda AeDES depositata in data 28.03.18** compilate dal **Geom. Luca Brancadori**;

VISTO che dalle schede sopracitate si desume che sussiste un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti atti ad impedirne l'uso al fine di salvaguardare la pubblica e privata;

DATO ATTO che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

VISTI gli art.li 50 e 54 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" di cui al D. Lgs. N. 267/2000;

D I C H I A R A

La totale inagibilità del fabbricato sito in **C.da Casagatti**, distinto in catasto al **Foglio n.20 P.III n. 214 individuato con l'aggregato 02382.00** di proprietà della Ditta sopra riportata, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

O R D I N A

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dalla data odierna degli immobili in questione ai proprietari/usufruttuari e a chi, a qualunque titolo, occupi gli edifici stessi, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

Che la Ditta proprietaria o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda immediatamente ad adottare i provvedimenti urgenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, compresi il transennamento definitivo dell'area mediante recinzione di cantiere in materiale durevole e non valicabile, il quale dovrà permanere fino all'eliminazione di ogni potenziale pericolo da parte di chi di dovere mediante realizzazione delle opere di riparazione necessarie;



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

DISPONE

Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile; tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili;

Che la presente ordinanza venga affissa in maniera visibile e a cura del proprietario nei pressi dell'immobile di che trattasi;

Che la presente ordinanza venga notificata:

- Ai soggetti proprietari sopra identificati;

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Locale Arma dei Carabinieri;
- ai Vigili del Fuoco di Macerata;
- alla Prefettura di Macerata;
- alla Sala Operativa Integrata di Protezione Civile (S.O.I.) di Macerata.
- alla Polizia Locale, per la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

COMUNICA

che il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., avvertendo che il responsabile del procedimento è il **Geom. Marcelli Sergio, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Ginesio**, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza;

che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento, o in alternativa, ricorso amministrativo gerarchico al Prefetto di Macerata entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si provvederà all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla vigente legislazione in materia e provvedendo alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di competenza;

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Sergio Marcelli

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
CIABOCCO GIULIANO

Del presente atto viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ZEGA GIUSEPPINA

Li 06-07-2020